

STATUTO - Testo in vigore dal 22-12-2010

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la “Fondazione Arturo Toscanini”.
2. La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.
3. La Fondazione, che svolge la propria attività in Italia e all'estero, ha sede nel comune di Parma (PR), all'indirizzo risultante presso il Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) della Camera di Commercio di Parma, e ha durata illimitata.
4. La Fondazione può istituire sedi secondarie e uffici in Italia e all'estero.

Art. 2 – Finalità istituzionali

1. La Fondazione, ente privato senza scopo di lucro, ha le finalità di:
 - a) promuovere e realizzare iniziative culturali di interesse generale, tese a favorire la libertà dell'espressione artistica, la valorizzazione e la diffusione dell'arte musicale, dello spettacolo, della cultura, dell'opera lirica, del balletto e dei concerti;
 - b) garantire il funzionamento, la gestione e l'amministrazione di uno o più complessi sinfonici e/o corali di alto livello qualitativo;
 - c) formare quadri artistici e tecnici e promuovere l'educazione musicale della collettività;
 - d) gestire direttamente i teatri ad essa affidati conservandone e valorizzandone il patrimonio storico e culturale;
 - e) incentivare e promuovere la ricerca e la salvaguardia del patrimonio musicale e artistico in generale, in riferimento ai settori nei quali opera;
 - f) instaurare rapporti di collaborazione con enti culturali, teatrali e musicali a carattere nazionale ed internazionale, nonché stipulare convenzioni con enti pubblici, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati.
2. Nell'ambito ed in conformità alle finalità istituzionali, la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali ed accessorie.
3. La Fondazione può compiere ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie. Essa può quindi svolgere ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, compresa la partecipazione in società di capitali o in enti diversi dalle società ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie; non può in ogni caso svolgere funzioni creditizie, ma può esercitare attività finanziaria sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge.
4. La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del pareggio di bilancio.

Art. 3 - Fondatori

1. Sono fondatori originari la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Parma e la Provincia di Parma.
2. Sono fondatori aderenti i soggetti pubblici e privati che aderiscano alla Fondazione, accettandone le regole statutarie e condividendone finalità e scopo, e che contribuiscano al fondo di dotazione con un apporto di denaro non inferiore a Euro 52 mila per i soggetti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico ovvero privato e non inferiore a Euro 26 mila per gli altri soggetti; gli apporti costituiti da beni in natura saranno da valutarsi con apposita stima peritale e con il procedimento previsto dall'art. 2343 C.C. con oneri a carico del fondatore aderente.
3. I fondatori originari sosterranno economicamente ed adeguatamente il funzionamento della Fondazione in relazione e nei limiti delle determinazioni assunte nel rispetto dei propri ordinamenti mediante contributi in c/esercizio.

4. I fondatori aderenti sono tenuti a versare con puntualità e per ogni esercizio un contributo in denaro a favore della Fondazione di importo corrispondente a quanto approvato dall'Assemblea e recepito dal Consiglio di Amministrazione in sede di Preventivo così come previsto dall'art. 7 e dall'art. 9, e comunque di importo annuo non inferiore a quanto previsto al precedente comma 2.
5. I fondatori originari ed i fondatori aderenti e tutti coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio durante la partecipazione alla Fondazione, alla risoluzione del rapporto partecipativo ovvero in sede di liquidazione della Fondazione.
6. I fondatori aderenti non in regola con il versamento dei contributi indicati ai punti precedenti non possono esercitare i diritti connessi alla loro qualità di fondatori e decadono nel caso il ritardo nei versamenti sia superiore a sei mesi, fermo restando l'obbligo di concorrere al finanziamento della gestione, corrispondendo i contributi d'esercizio – nel limite dell'ammontare stabilito per l'esercizio in cui si è determinato il ritardo – per un periodo non inferiore a quello previsto per i fondatori aderenti richiedenti il recesso di cui al seguente comma 7.
7. I fondatori aderenti che abbiano regolarmente adempiuto alle obbligazioni assunte verso la Fondazione a norma di Statuto, a decorrere dall'esercizio sociale successivo a quello di adesione alla Fondazione medesima possono recedere, mediante lettera di preavviso, con effetto a partire dalla fine del secondo esercizio sociale successivo a quello di invio di tale comunicazione. Per detto periodo di preavviso il fondatore aderente è comunque tenuto a concorrere al finanziamento della gestione, corrispondendo i contributi d'esercizio nel limite dell'ammontare stabilito per l'esercizio in cui si è richiesto il recesso.
8. I fondatori aderenti oggetto di delibera di decadenza a norma del precedente comma 6 ed i fondatori aderenti che hanno preavvisato il loro recesso a norma del precedente comma 7 non possono esercitare i loro diritti di nomina per membri degli Organi di Fondazione, pur se previsti dallo Statuto.

Art. 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle erogazioni in denaro e dagli altri apporti ricevuti in dotazione dai fondatori ovvero descritti nell'atto costitutivo. Tale patrimonio, che potrà essere aumentato con apporti da parte di quanti condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire alla loro realizzazione, è integralmente destinato al perseguimento dei fini statutari.
2. Il patrimonio comprende:
 - a) il fondo di dotazione formato dagli apporti in denaro o in natura effettuati dai fondatori;
 - b) i beni immobili e/o relativi diritti e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini istituzionali;
 - c) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, eredità e quant'altro pervenga alla Fondazione per atto di liberalità di terzi, enti pubblici, soggetti privati e persone fisiche, i quali condividano gli scopi della Fondazione, specificatamente destinati a patrimonio.
3. I contributi d'esercizio ed i proventi di eventuali sponsorizzazioni, anche se erogati da fondatori, non costituiscono incremento del patrimonio; essi sono impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione;
4. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome; può tuttavia concedere l'uso del predetto valore immateriale per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa;
5. Ove richiesto, il patrimonio della Fondazione sarà oggetto di valutazione da parte di un esperto designato dal Presidente del Tribunale di Parma per la redazione della relazione di stima, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 5 - Donazioni e lasciti

1. Le donazioni sono accettate dal Consiglio di Amministrazione con beneficio d'inventario.
2. I lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Amministrazione con beneficio d'inventario e in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.
3. Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 6 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) l'Assemblea dei Fondatori;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori Contabili.
2. I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori Contabili decadono dalla loro carica nelle seguenti ipotesi:
 - a) perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;
 - b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, lett. a), b), c), d), e);
 - c) definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - d) mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione.
3. La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria; all'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda.
4. I componenti gli organi della Fondazione non possono assumere incarichi professionali da essa e non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano comunque presenti ai fini della validità delle sedute degli organi.
5. Non possono in ogni caso assumere o mantenere validamente la carica i componenti di organi della Fondazione che abbiano liti pendenti con la Fondazione stessa.
6. In ogni caso sussiste incompatibilità tra le funzioni di componente di Organi della Fondazione e gli incarichi elettivi di parlamentare europeo e nazionale e di consigliere regionale.

Art. 7 - L'Assemblea dei Fondatori

1. L'Assemblea dei Fondatori si compone di tutti coloro – fondatori originari e fondatori aderenti - che hanno concorso alla costituzione e aderiscono alla Fondazione nei modi stabiliti dal presente Statuto; gli enti, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata al momento dell'adesione.
2. L'Assemblea dei Fondatori:
 - a. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori Contabili, nel rispetto delle riserve previste dalla legge e dal presente Statuto, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 8 e dall'art.12 in favore dei fondatori;
 - b. esprime parere non vincolante sui programmi di attività della Fondazione, sul Bilancio e su ogni argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - c. approva le modifiche allo Statuto, delle quali si è fatto promotore il Consiglio di Amministrazione;
 - d. approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ingresso di nuovi soci fondatori aderenti;

- e. approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i contributi annui stabiliti per i Fondatori pubblici e concordati con i Fondatori privati.
 - f. **approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il compenso del Collegio dei Revisori Contabili.**
3. L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione almeno una volta all'anno, per l'espressione del parere sul Bilancio e per l'approvazione dei contributi annui a carico dei Fondatori pubblici e privati a valere sull'esercizio di cui è in preparazione il Preventivo, mediante avviso spedito a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano oppure mediante altro strumento anche telematico che ne attesti la ricezione, inviato al domicilio dei fondatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegrafo, telefax o altro strumento anche telematico che ne attesti la ricezione, con un preavviso di 48 ore.
 4. L'avviso di convocazione può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello individuato per la prima convocazione.
 5. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei fondatori in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione; limitatamente alle modifiche statutarie di cui al comma 2 lettera c, l'assemblea è validamente costituita con la presenza o la rappresentanza di due terzi dei fondatori. In caso di presenza in proprio o per delega di tutti i fondatori, la riunione dell'Assemblea può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati.
 6. Presidente dell'Assemblea è il Presidente della Fondazione, il quale designa, per ogni riunione, un Segretario.
 7. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori Contabili hanno diritto di assistere all'Assemblea.
 8. L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei fondatori presenti anche per delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da non più di **cinque** membri, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità anche con riferimento al settore specifico di attività della Fondazione, nominati come segue:
 - a) **Tre**, incluso il Presidente, dalla Regione Emilia Romagna;
 - b) Uno dal Comune di Parma;
 - c) **Uno dalla Provincia di Parma;**
2. I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Alla scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione continua ad esercitare le proprie funzioni fino a che non siano nominati i nuovi componenti.
3. Tutti i Consiglieri hanno uguali diritti e doveri e svolgono le proprie funzioni in piena autonomia; sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione.
4. Nell'ipotesi in cui un Consigliere venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio del quale entra a far parte.
5. Il Consiglio può nominare, tra i suoi membri e su proposta del Presidente, un Vice Presidente.

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione: compiti, poteri e funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) Promuove le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei fondatori nel rispetto dell'autorità tutoria;
 - b) delibera, nel rispetto del pareggio di bilancio, il programma di attività della Fondazione e gli strumenti di monitoraggio economico finanziario della medesima che ne dimostrino ovvero ne permettano la compatibilità di bilancio negli esercizi per i quali si estende il programma;
 - c) approva il Preventivo, il Bilancio e le relative relazioni di corredo;
 - d) propone all'Assemblea il contributo annuo d'esercizio stabilito per i Fondatori pubblici e concordato con i Fondatori privati, che recepisce nel Preventivo dopo l'approvazione;
 - e) formula gli indirizzi di gestione economico-finanziaria della Fondazione;
 - f) su proposta del Presidente, può eleggere il Vice Presidente;
 - g) su proposta del Presidente, può nominare e revocare il Segretario Generale e il Direttore Artistico;
 - h) approva il Regolamento di organizzazione della Fondazione e delibera le assunzioni del personale dipendente con contratto stabile o a termine e il conferimento di incarichi professionali e/o artistici;
 - i) disciplina le relazioni sindacali;
 - j) esercita l'ordinaria e la straordinaria amministrazione ogni qualvolta le stesse non siano attribuite ad altro organo dallo Statuto o per legge;
 - k) propone all'Assemblea l'ingresso di nuovi Soci fondatori aderenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese e comunque non meno di quattro volte all'anno. E' valida la presenza, tramite collegamento in teleconferenza, nonché l'approvazione della documentazione preventivamente trasmessa attraverso comunicazioni scritte sia via e-mail che per fax e/o per posta. Il Presidente è in ogni caso tenuto a convocare senza indugio il Consiglio di Amministrazione quando lo richiedano almeno due dei suoi componenti con l'indicazione degli argomenti di discussione.
3. Il Consiglio di Amministrazione può validamente insediarsi con la nomina della maggioranza dei suoi componenti e risulta regolarmente costituito quando alle sedute sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.
4. Ove non sia espressamente prevista una diversa maggioranza, il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti alla seduta; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti nelle seguenti materie:
- a) nomina del Vice Presidente;
 - b) nomina e revoca del Segretario Generale;
 - c) nomina e revoca del Direttore Artistico;
 - d) approvazione del Preventivo e del Bilancio;
 - e) deliberazioni di cui all'art.10, comma 4;
6. Il Consiglio promuove le modifiche statutarie a **maggioranza** dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione può delegare singole facoltà e conferire procure ad un proprio membro o a terzi. Può altresì istituire, anche al suo interno, comitati esecutivi, **composti da non più di due membri**, oltre il Presidente, determinandone i compiti. Del comitato è chiamato a far parte almeno **un componente** di nomina regionale.

Art.10 - Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dalla Regione Emilia Romagna nel rispetto delle proprie leggi, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.
2. Spetta al Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato, o al Consigliere anziano, la legale rappresentanza della Fondazione.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte.

4. Il Presidente propone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, corredandoli con apposite relazioni, gli schemi del Preventivo e del Bilancio d'esercizio, nonché i programmi di attività artistica e produttiva della Fondazione.
5. Il Presidente esercita i poteri conferitigli dal Consiglio d'Amministrazione.
6. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere anziano. Il Consiglio individua i casi di assenza o impedimento non temporanei del Presidente.

Art. 11 – Il Segretario Generale e il Direttore Artistico

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario Generale e/o un Direttore artistico, individuandoli tra personalità dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione, della programmazione e della gestione delle attività musicali. Essi sono incaricati dalla Fondazione con contratto a termine e cessano comunque dalla carica unitamente al Consiglio che li ha nominati.
2. Compiti e funzioni del Segretario Generale e/o del Direttore Artistico sono definiti nel Regolamento di organizzazione approvato dal Consiglio d'Amministrazione.
3. Il Segretario Generale e/o il Direttore Artistico sono rinnovabili.
4. Il Consiglio di Amministrazione può, in presenza di comprovati motivi, revocare il Segretario Generale e/o il Direttore Artistico.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori Contabili

1. **Il Collegio dei Revisori Contabili si compone di tre membri, iscritti nell'Albo.**
2. **I membri sono nominati uno dalla Regione Emilia Romagna, uno dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, uno dall'Assemblea dei Fondatori. La presidenza dell'organo spetta al componente di nomina regionale.**
3. **I componenti il Collegio dei Revisori Contabili durano in carica quattro anni, a decorrere dalla nomina da parte dell'Assemblea dei Fondatori di cui al precedente comma 2, e possono essere riconfermati.**
4. **In caso di dimissioni o decadenza, i Revisori cessati vengono sostituiti dal titolare del potere di nomina. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.**
5. **Al Collegio dei Revisori Contabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile. Al medesimo organo viene attribuita la funzione della revisione legale dei conti ai sensi dell'art.2409-bis c.c.**
6. **I componenti il Collegio dei Revisori Contabili assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle riunioni dell'Assemblea.**

Art. 13 – Preventivo, Bilancio e Scritture contabile

1. L'esercizio della Fondazione ha durata annuale e si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Il Presidente predispose il Preventivo per il successivo esercizio e lo sottopone al Consiglio di Amministrazione entro il mese di ottobre per l'approvazione.
3. Il Bilancio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili, fatta salva la previsione di schemi specifici per le fondazioni ovvero per gli enti privi di scopo di lucro.
4. Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per l'approvazione del Bilancio predisposto dal Presidente. Per particolari esigenze la convocazione per l'approvazione del Bilancio potrà avvenire nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

5. Entro trenta giorni dall'approvazione, il Bilancio è trasmesso all'Organo che ha emanato il decreto di riconoscimento della personalità giuridica nei modi stabiliti dalla legge e depositato in copia presso il registro delle imprese.
6. La Fondazione è sottoposta all'obbligo di tenuta dei libri e delle altre scritture contabile prescritti dall'art. 2214 del Codice Civile, oltre ad ogni altro documento e/o registro previsto dalla normativa tributaria e/o previdenziale.

Art. 14 - Divieto di distribuzione degli utili

In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica, è vietato distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Art. 15 - Scioglimento

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altri enti che svolgono attività similari e a fini di pubblica utilità, in sede di liquidazione individuati dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'approvazione della competente autorità tutoria nei modi di legge.

Art. 16 – Norme transitorie

- 1. Il Presidente della Fondazione, i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i membri del Collegio dei Revisori Contabili già nominati al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto restano in carica sino alla fine del loro mandato.**

Parma, 22 dicembre 2010